



## TRIBUNALE DI FOGGIA

**Oggetto: misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Limitazione della presenza fisica negli Uffici giudiziari del circondario del Personale amministrativo.**

### IL PRESIDENTE VICARIO

letto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

letto l'art. 19 comma III del decreto legge 2.3.2020, n.9;

letto l'art. 1 n. 6 del DPCM 11.3.2020;

letta la direttiva del Ministro della Giustizia DOG 4.3.2020, n. 0046077;

lette le linee guida del Ministro della Giustizia DOG 10.3.2020, n. 0050011;

sentito il Dirigente Amministrativo del Tribunale;

ritenuto:

che, in conformità alle disposizioni dianzi indicate ed alla coeva normativa secondaria finalizzata a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, è assolutamente necessario ed urgente contenere nella misura massima possibile i contatti interpersonali ravvicinati all'interno degli uffici giudiziari e, a tal fine, limitare la presenza nei suddetti ambienti di lavoro del personale amministrativo, peraltro in parte non necessaria in ragione della parziale sospensione dell'attività giudiziaria disposta con il decreto legge n. 11 cit.;

che, a tal fine, la normativa secondaria raccomanda di favorire la fruizione di congedo ordinario o di ferie (art. 2 lett. s) DPCM 8.3.2020);

che, tuttavia, tale misura può rivelarsi insufficiente ad evitare il pernicioso sovraffollamento degli uffici, imponendosi pertanto il ricorso a forme di lavoro agile che riducano la compresenza negli stessi ambienti dei dipendenti;

che, al riguardo, non potendosi attendere i tempi dell'articolata sequenza procedimentale prevista dalla richiamata circolare n. 0050011, soccorre la norma dell'art. 1 n. 6) del DPCM 11.3.2020 che, *“fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza”*, demanda alle PP.AA. di assicurare (cioè fa obbligo di prevedere) *“lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile...anche in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi...”*

e, correlativamente, impone alla stessa Amministrazione di individuare “*le attività indifferibili da rendere in presenza*”;

che, dunque, il richiamato combinato di norme impone di limitare, nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, la presenza in ufficio dei soli dipendenti giudiziari cui deve essere affidato il mantenimento dei livelli essenziali di funzionalità degli Uffici e di affidare al restante personale amministrativo lo svolgimento di prestazioni lavorative in modalità agile/flessibile, anche in deroga ex art. 1 n. 6) cit.;

che per assicurare i servizi essenziali e l’erogazione delle prestazioni accessorie all’attività giurisdizionale il Dirigente amministrativo e il Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del giudice di pace, coadiuvati dai responsabili delle cancellerie, predisporranno i presidi per i singoli servizi con opportuna rotazione del personale ad essi addetto;

### **DISPONE**

a far data dal 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 e, comunque, con salvezza di successivi provvedimenti:

- 1) il Dirigente amministrativo ed Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del giudice di pace sono sollecitati a programmare la fruizione delle ferie dei dipendenti giudiziari relative all’anno 2019 in coincidenza con il perdurare dell’emergenza epidemiologica e compatibilmente con la necessità di assicurare i servizi essenziali;
- 2) delega al Dirigente amministrativo e al Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del giudice di pace la urgente individuazione dei servizi essenziali (anche per la gestione dell’emergenza e delle attività complementari all’esercizio della giurisdizione) all’uopo predisponendo idonei presidi organizzati con una turnazione del personale secondo criteri di efficienza e di equa rotazione;
- 3) il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è richiesta per costituire i suddetti presidi, sarà assegnato a compiti d’ufficio da espletare con prestazioni in forma agile/flessibile - anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi *ex lege* n. 81/2017 – che saranno previamente individuate dai funzionari responsabili dei vari settori; tali dipendenti dovranno, comunque, assicurare, in coincidenza con l’orario di lavoro, la pronta reperibilità telefonica e la disponibilità a raggiungere l’ufficio in tempi ristretti al fine di collaborare a far fronte a non previste necessità; il loro accesso al Tribunale in giorni diversi da quelli di eventuale partecipazione ai presidi deve intendersi consentito limitatamente alle necessità connesse al lavoro espletato in ambiente domestico e previa autorizzazione del responsabile del settore di appartenenza.

## DISPONE


che, a cura della Segreteria, il presente decreto sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Dirigente Amministrativo, anche per l'inoltro al Personale amministrativo interessato;
- al Magistrato coordinatore degli Uffici dei giudici di pace;
- a tutti i Magistrati del Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace;
- al Procuratore della Repubblica di Foggia;
- al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Foggia.

Foggia, 13 marzo 2020.

il presidente vicario  
dr. Antonio Civita



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
14 MAR 2020
IL DIRETTORE
Prot. n. ... Dr.ssa Lucia LONGO

